



**IL M.I. FORNISCE ALCUNI CHIARIMENTI PER LE
SCUOLE SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE –
ART. 121 DEL DL N. 18/2020**

Con la [nota n. 8615 del 05.04.2020](#) a firma del D.G. Dott. Greco, il Ministero dell'Istruzione fa chiarezza sulle risorse da destinare alle supplenze brevi nel periodo della sospensione delle lezioni e della didattica a distanza (DAD).

In particolare, la nota fa riferimento alle risorse disponibili in questo periodo di emergenza "sulla base delle spese sostenute negli anni precedenti", e della possibilità di "attribuire ugualmente incarichi di supplenza breve anche oltre i limiti della spesa storica, ma nel rispetto dell'[art. 121.](#)"

Ricordiamo che la [Nota prot.392 del 18 marzo 2020](#) ha già precisato: "L'articolo 121 del d.l., oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall'eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, dispone che l'ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di "una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa ... al fine di potenziare le attività didattiche a distanza": disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l'istituto del comodato d'uso."

Il 15 aprile prossimo, verrà inoltre effettuata, una rilevazione dei contratti stipulati e caricati all'interno del sistema SIDI. "Sulla base di tale rilevazione sarà possibile desumere qual è la tendenza e, in caso di eventuale prosecuzione della sospensione dell'attività didattica in presenza, se ricorrano i presupposti giuridici e contabili per attivare le misure previste dalla norma in esame (salvaguardare i livelli occupazionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel corrente esercizio).

SERVIZI PER GLI ISCRITTI

SITO REGIONALE: WWW.CS-IRL.IT

C.A.F. & PATRONATO
cafpatronato@cs-irl.it

RICOSTRUZIONI DI CARRIERA
(elaborazione e verifica correttezza)
ricostruzioni@cs-irl.it

ULTERIORI RICORSI

AVVERSO LE LEGGE 159/2019

PER DISCRIMINAZIONE TRA I PRECARI

Sono stati notificati, presso il Tribunale di Roma, i primi ricorsi a tutela dei docenti di religione in quanto, solo per tale categoria di lavoratori della scuola, non è stato previsto un concorso con procedura "straordinaria" ([Legge 159/2019](#)) e non sono stati calcolati "tutti" i posti vacanti e disponibili per la stabilizzazione del posto di lavoro e il superamento del precariato che potremmo definire "cronico" dei suddetti docenti.

Tali gravissime discriminazioni violano l'art. 51 Cost., il quale statuisce che l'accesso ai pubblici uffici debba avvenire in situazione di uguaglianza, e la Carta di Nizza nella parte in cui stabilisce che tutti i cittadini dell'Unione europea debbano essere trattati secondo il principio di uguaglianza senza pregiudizi per motivi religiosi.

Questa iniziativa fa seguito alla [precedente presentata dalla Fgu/Snadir presso il Comitato europeo dei diritti sociali di Strasburgo](#) per violazione del principio di non discriminazione e del diritto di uguaglianza per coloro che professano un credo religioso.

Nelle prossime settimane sarà possibile a tutti coloro che lo vorranno di aderire al medesimo ricorso, con le modalità che saranno specificate successivamente. In questo momento è sufficiente, da parte di coloro che hanno 36 mesi e oltre di servizio, compilare il [Form](#) per dare la propria adesione.

[Form di adesione al ricorso contro la legge 159/2019](#) (36 mesi e oltre di servizio; ovviamente coloro hanno già compilato il Form - pubblicato il 18 gennaio scorso nel nostro sito - non devono ricompilarlo)

[Lo Snadir si appella al Comitato europeo dei diritti sociali: gli insegnanti di religione sono stati discriminati.](#)



Lo Snadir della Lombardia
Augura a tutto il
Personale della Scuola
Buona Pasqua

SIAMO IN TUTTA LA LOMBARDIA

CHIAMA IL NUMERO VERDE GRATUITO DA TUTTI I TELEFONI

800 820 765
www.snadir.it